



Bellinzona, 19 Dicembre 1923.

C O N V E N Z I O N E

Fra l'On. Città di Bellinzona da una parte e dall'altra la Ven. Curia Vescovile in Lugano, la quale agisce in rappresentanza del Ven. Capitolo della Collegiata di Bellinzona e delle parrocchie di Daro, Ravecchia e Carasso, e col consenso di queste ultime:

Premesso che con risoluzione 28 Febbraio 1921 il Consiglio Comunale di Bellinzona ha deliberato:

"Si fa invito al Municipio di addivenire entro l'anno prossimo 1921 alla separazione delle spese di culto dal bilancio comunale, questione che è già stata ampiamente dibattuta in occasioni precedenti."

Premesso che con risoluzione successiva del 13 Dicembre 1921 lo stesso Consiglio decideva:

"Preso atto che nella discussione del Preventivo 1921 era stato deferito incarico al lod. Municipio di intavolare le pratiche inerenti alla separazione delle spese di culto dal bilancio comunale, e che tale questione essendo tuttora inevasa, il Consiglio Comunale si trova nella necessità di nuovamente discutere la posta di caro-vivere ai parroci.

"Pur ritenendo che il ritardo frapposto nell'evasione di tale pratica non sia da ascrivere al lod. Municipio,

Ha risolto di stanziare anche per il 1922 pro bono pacis detto caro-vivere come negli anni precedenti, in F. r. 1080.- dichiarando che l'anno prossimo si voterà contro tale posta e senza discussione, se la stessa dovesse venire nuovamente affacciata e si rivolge in pari tempo invito al lod. Municipio a voler proseguire, sino ad una soluzione definitiva, colle pratiche iniziate al riguardo."

Premesso che, a seguito di tale risoluzione, sono state avviate fra la Ven. Curia Vescovile ed il lod. Municipio di Bellinzona delle trattative per addivenire al regolamento definitivo dei rapporti patrimoniali fra la Città di Bellinzona, la Ven. Curia Vescovile per gli enti ecclesiastici sopra nominati, e che tali trattative hanno condotto ad un accordo preliminare che si spera potrà essere approvato e ratificato dagli enti interessati

In vista di ottenere questa approvazione e ratifica, si è convenuto e stipulato quanto segue:

1. Le chiese parrocchiali di Daro, Ravecchia e Carasso sono riconosciute di proprietà degli enti ecclesiastici locali (Chiesa Benefici, Parrocchia), i quali dovranno provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

2. Le case parrocchiali di Daro, Ravecchia e Carasso sono pure riconosciute di proprietà degli enti ecclesiastici locali (Chiesa Beneficio e Parrocchia), i quali dovranno provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

3. La questione della proprietà della Chiesa collegiata di Bellinzona - dichiarata monumento storico ed artistico - resta impregiudicata.

La chiesa collegiata resta destinata al servizio del culto cattolico.

Sull'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria della chiesa Collegiata, si deciderà caso per caso in quanto la questione della proprietà non fosse stata in precedenza risolta.

4. I titoli di credito od altri che danno luogo alle entrate figuranti nel bilancio comunale sotto la voce CULTO, nonchè tutto quanto per avventura fosse già stato incamerato o si trovasse già per l'amministrazione od a trimenti presso il Comune di Bellinzona, sotto qualsiasi forma, restano definitivamente ed irrevocabilmente riconosciuti di proprietà del Comune di Bellinzona.

E' fatta eccezione unicamente per il capitale del beneficio prioriale di San Quirico, del legato Ferrari per l'ottava-

rie dei morti in Daro e per il capitale portato dall'obbligo
12 maggio 1907 per il legato Bonzanigo ~~esce~~

5. La Città di Bellinzona a tacitazione di qualsiasi prete-
sa che le vecchie Parrocchie di Daro, Carasso e Ravecchia od il
Ven. Capitolo di Bellinzona, volessero far valere verso la Città
di Bellinzona come tale, o quale ~~success~~ ereditrice in diritto degli ex
Comuni di Daro, Carasso e Ravecchia, si obbliga di inscrivere an-
nualmente nel suo bilancio comunale la somma di Fr. 5000.--
(franchi cinquemila) a favore degli enti ecclesiastici cattolici
della Città. - Tale somma annua di fr. 5000.- deve essere conside-
rata quale una rendita perpetua a carico della Città di Bellinzo-
na e viene così ripartita:

All'Arciprete pro tempore per i diversi bisogni della chiesa Collegiata	Fr. 1900.--
Al Parroco pro tempore di Carasso	" 1200.--
Al Parroco pro tempore di Daro	" 1100.--
Al Parroco pro tempore di Ravecchia	" 8000.--

6. Con questa convenzione restano definitivamente regolati
e transatti i rapporti economici fra la Città di Bellinzona, il
Ven. Capitolo della Collegiata e le Parrocchie di Daro, Carasso e
Ravecchia, e resta convenuto che la Città di Bellinzona non potrà
nel futuro essere chiamata a sopportare altre spese od oneri per
ragione del culto cattolico.



~~per copia conforme:~~

Lugano, 20 Dicembre 1923

La Curia venendo accettata la presente
convenzione anche in nome della Ven. Collegiata di Bellinzona e delle parrocchie
di Carasso, Daro e Ravecchia, con pre-
ghiera di tenere in considerazione l'acclu-
sa modificata proposta per il n. 2 e
relative ai beni immobili.

Dr. E. Maspoli, *Procuratore C. D.*
del Comune